



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

PROVINCIA DI GROSSETO
UNITA' DI STAFF – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Criteria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e di cui all'articolo 1, commi 36, 37, 38, 39, della legge 15 dicembre 2004, n.308 e dal Titolo VIII della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1

INDICE

Criteri per la determinazione dell'indennità risarcitoria

Premessa

L'articolo 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", così come modificato dalla legge n.308/2004 e come sostituito dall'articolo 27 del D.Lgs. n.157/2006, in caso di violazione alle norme previste per la tutela del vincolo paesaggistico, dispone che:

1. in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I, della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al punto 4
2. con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere;
3. in caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41, del Dpr. 6 giugno 2001, n.380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa;
4. l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al punto 5 nei seguenti casi:
 - per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del Dpr. 6 giugno 2001, n.380;
5. il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al punto 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma;
6. le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n.308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero

dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

La legge 15 dicembre 2004, n.308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) all'articolo 1 dispone che:

1. (comma 37) per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n.42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

b1. la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n.42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

b2. una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

2. (comma 38) la somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n.42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b);

3. (comma 39) il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

Il suindicato articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto concerne il meccanismo sanzionatorio, l'articolo 15 della Legge n.1497 del 1939 e poi l'articolo 164 del D.Lgs. n.490/1999.

L'articolo 16, della legge regionale n.20/1989, ai commi 4 e 5, disciplina l'applicazione della stessa indennità pecuniaria di cui all'articolo 15 della Legge n.1497/39.

Si definiscono quindi le modalità precise per l'applicazione delle sanzioni suddette e i relativi procedimenti, in considerazione della delicatezza della materia, delle difficoltà di individuazione di un parametro che consenta l'irrogazione delle sanzioni e della non linearità della dottrina e della giurisprudenza.

I seguenti criteri sono redatti al fine di disciplinare la quantificazione delle indennità previste dall'articolo 167 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. - così come modificato dall'articolo 36 comma a) e b) della legge n.308/2004 e come sostituito dall'articolo 27 del D.Lgs n.157 del 2006 - e delle sanzioni previste all'articolo 1, comma 37

lettera b), della legge n.308/2004 e per le sanzioni previste dal Titolo VIII, Capo I della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

La stima (a mezzo di perizia di stima “asseverata”), prevista dall’articolo 167, del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i., viene predisposta da tecnico abilitato individuato dal trasgressore ed è sottoposta al controllo del Responsabile dell’ufficio tecnico.

Per la quantificazione del profitto si ritiene di poter confermare i criteri già dettati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con il Decreto del 26 settembre 1997, il quale ha stabilito, all’articolo 2, che “in via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell’opera realizzata ed i costi sostenuti per l’esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia di stima asseverata”.

Il danno ambientale è fondamentalmente caratterizzato dalla rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l’alterazione producono all’ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria. Il danno ambientale consiste quindi nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo le disposizioni legislative.

Il risarcimento del danno ambientale si riferisce a qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi ai beni pubblici tutelati per effetto della violazione.

Il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997, anche se emanato ai soli fini del condono edilizio, costituisce l’unico riferimento legislativo certo su scala nazionale, per il calcolo dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Sanzione per violazione delle norme paesaggistiche

Nei limiti previsti dall’articolo 167 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. e dall’articolo 1, comma 37, della legge n.308/2004, il Responsabile dell’ufficio tecnico, applica la sanzione e rilascia l’accertamento di compatibilità paesaggistica attraverso un provvedimento emesso previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza, che si esprimono sulla compatibilità delle opere con la tutela del vincolo e sulla determinazione del danno ambientale.

Conseguentemente ai pareri espressi si procederà:

- a) alla demolizione qualora gli interventi non rientrino nei limiti previsti dall’articolo 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dall’articolo 1 comma 37 della Legge 308/2004 ovvero le opere siano ritenute incompatibili con la tutela del vincolo;
- b) alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito - oltre che a prescrivere l’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all’eliminazione delle alterazioni ambientali – per le opere tollerabili in ragione dei vincoli posti a tutela (con eventuale richiesta dell’esecuzione di opere tendenti all’eliminazione delle alterazioni ambientali), in quanto pur realizzando le medesime un danno ambientale questo non è valutato di tale rilevanza da richiederne la demolizione;
- c) alla determinazione della sanzione, che sarà equivalente al solo profitto conseguito, per le opere valutate compatibili con la tutela del vincolo e per le quali nei pareri emessi si evinca che le stesse non hanno determinato alcun danno ambientale.

Per i casi b e c sarà possibile il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica contestualmente al pagamento delle sanzioni.

Definizioni

Valore di mercato

Il valore di mercato di un immobile è, per definizione, un valore suscettibile di variazioni che può essere correttamente desunto solo da un'analisi del mercato immobiliare. Per queste ragioni si procede traendo tale valore dai dati dell'ultimo semestre disponibile, rispetto alla determinazione della sanzione, indicati nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. I dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare vengono infatti aggiornati semestralmente ed distinguono opportunamente sia tra le diverse dislocazioni dell'immobile nell'area comunale, sia tra le diverse destinazioni degli stessi, sia tra le diverse tipologie edilizie.

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare altro non è che una banca dati che l'ente pubblico, Agenzia del Territorio, rende disponibile sul suo sito Internet all'indirizzo www.agenziaterritorio.it

Si precisa inoltre che:

- a) il valore di mercato da considerare è sempre quello medio tra il minimo ed il massimo riportati;
- b) ove non sia possibile ricondurre il caso ad una delle tipologie edilizie indicate dall'Osservatorio Immobiliare si procede, per analogia, applicando la definizione più simile alla tipologia in esame;
- c) ove non sia disponibile il valore di mercato dell'Osservatorio Immobiliare per l'area interessata si procede per analogia applicando i valori dell'area più simile all'area in esame;
- d) il valore di mercato relativo ad edifici ricadenti in aree per l'edilizia economica e popolare, in relazione anche ai requisiti e prescrizioni per l'alienazione degli stessi, è ridotto del 20%.

Il suddetto valore di mercato si intende espresso in Euro/metroquadrato e deve essere riferito ad una superficie convenzionale.

Superficie convenzionale

Per superficie convenzionale si intende la superficie geometrica lorda delle opere abusivamente realizzate.

Costo di costruzione

Per il calcolo inerente il costo di costruzione sostenuto per l'esecuzione dell'opera, deve essere adoperata la "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione /restauro di manufatti edilizi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto" annualmente vigente, senza gli incrementi e le detrazioni percentuali in essa contenuti.

La determinazione del danno

Nella generalità dei casi l'indennità risarcitoria del danno ambientale causato è determinata tramite perizia "asseverata" predisposta da tecnico abilitato individuato dal trasgressore, sottoposta al controllo

del Responsabile dell'ufficio tecnico. In tale perizia "asseverata" sono dettagliatamente descritti i danni causati dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi che il comune dovrebbe sostenere al fine dell'attenuazione o eliminazione del danno ambientale subito.

Il danno viene valutato dalla perizia di stima "asseverata" mediante importo unitario (€/mc) di costruzione realizzata ovvero in base al relativo computo metrico estimativo.

Nel caso che le opere non abbiano comportato realizzazione o aumento di volume, ma solo di superficie, il danno viene valutato dalla perizia di stima "asseverata" mediante importo unitario (€/mq) per la relativa superficie di calpestio ovvero in base al relativo computo metrico estimativo.

La determinazione del profitto per le istanze di condono

Determinazione del profitto con aumento di superficie e/o volume

Le istanze di sanatoria edilizia derivanti dalle leggi n.47/85, n.724/1994 e n.308/2004, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- tipologia 1. opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- tipologia 2. opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- tipologia 3. opere di ristrutturazione edilizia (articolo 3 – comma 1 – lettera d del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380) realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio, con aumento della superficie utile o del volume assentito.

Il profitto è determinato con il valore dell'estimo secondo il seguente schema, individuando la rendita catastale su cui calcolare l'indennità medesima in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso:

$$\frac{\text{Rendita catastale dell'immobile}}{\text{Superficie utile totale dopo l'abuso}} = \frac{X}{\text{Superficie utile dell'opera abusiva}}$$

Dove X è la rendita catastale su cui calcolare l'indennità (il 3% conseguito) incrementata del 5% in osservanza dell'articolo 3 comma 48 della legge n.662/96.

Gli importi relativi al profitto precedentemente determinati sono incrementati nella seguente maniera:

- a) Tipologia 1: + 75%;
- b) Tipologia 2: + 50%;
- c) Tipologia 3: + 25%.

Nel caso in cui la rendita catastale non sia definitiva, l'interessato deve fornire i dati catastali in via presuntiva analogamente a quelli necessari ai del calcolo ICI ed IRPEF, salvo conguaglio a rendita attribuita. **Le sanzioni di cui sopra non possono comunque essere inferiori a euro 1.032,91.**

Determinazione del profitto senza aumento di superficie e/o volume

Per le altre opere minori, per i soli punti a), b), c), il profitto è così valutato, in maniera forfetaria, secondo le seguenti tipologie:

- a) Tipologia 4, pari a € 2.065,90;
- b) Tipologia 5 e 6, pari a € 1.549,43;

- | | |
|---|--------------------|
| c) Tipologia 7, | pari a € 1.032,91; |
| d) Tipologie impianti sportivi pertinenziali: | |
| d.1 per piscine fino a 30 metri quadrati, | pari a € 3.000,00; |
| d.2 per piscine oltre i 30 metri quadrati, | pari a € 6.000,00; |
| d.3 per campi da tennis, | pari a € 2.500,00. |

La determinazione del profitto per le altre istanze (opere eseguite in assenza di titoli abilitativi o, eseguite in parziale, totale o con variazioni essenziali rispetto ad essi)

Determinazione del profitto

Il profitto si definisce dalla differenza fra:

- a) il valore di mercato (o valore venale) dell'opera realizzata come definita al successivo paragrafo 1.6.2
- b) i costi di costruzione sostenuti per l'esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia.

Per il calcolo del costo di costruzione sostenuto per l'esecuzione dell'opera, si fa riferimento alla "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi" dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto per l'anno in corso.

Determinazione del valore di mercato (valore venale)

Il valore di mercato delle opere realizzate è determinato nella seguente maniera:

- a) per gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive ed all'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;
- b) per l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 30% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento, per l'utilizzazione che ne viene fatta;
- c) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo ineditato, l'aumento del valore venale è parificato al doppio della tassa di occupazione di suolo pubblico, da applicarsi al metro quadrato, che il Comune applica per l'installazione di strutture temporanee;
- d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;
- e) le addizioni volumetriche e funzionali agli edifici esistenti, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento, relativamente alla superficie delle addizioni;
- f) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso,

senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;

g) demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera d), punto 1, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;

h) demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione di cui alla lettera d), punto 2), l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;

i) realizzazione di portici e balconi, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento per la tipologia e funzione attinente, considerando il 60% della loro superficie;

j) modifiche delle destinazione d'uso, l'aumento del valore venale è pari alla differenza dei valori delle tabelle OMI tra quanto previsto per le funzioni originarie e quelle a seguito degli abusi;

k) interventi di restauro e di risanamento conservativo, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;

l) frazionamento di unità immobiliari, l'aumento del valore venale, in ragione della plus valenza avvenuta, è determinato dalla differenza tra il valore massimo delle tabelle OMI successivo alle opere abusive e quello minimo deducibile dalle stesse tabelle OMI.

Determinazione del profitto per le altre opere

Per le opere non contemplate al paragrafo 1.6.2, si indicano, di seguito, gli importi forfettari relativi al profitto da considerare:

a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale, il profitto è quantificato in € 1.032,00;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e la loro destinazione d'uso, la sanzione è quantificata in € 1.500,00;

c) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso il profitto è quantificato in € 1.032,00;

d) modifiche prospettiche, il profitto è pari € 2.000,00;

e) realizzazione di impianti sportivi pertinenziali, il profitto è così quantificato:

e.1 per piscine fino a 30 metri quadrati, € 2.500,00;

e.2 per piscine oltre i 30 metri quadrati, € 5.500,00;

e.3 per campi da tennis, € 2.000,00;

f) reinterri e gli scavi non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, il profitto è così calcolato:

f.1 fino a 15 metri cubi € 2.000,00;

f.2 oltre 15 metri cubi e fino a 100 metri cubi € 2.000,00 + € 100,00 per ogni metro cubo oltre i 15;

f.3 oltre i 100 metri cubi € 10.500,00 + € 100,00 per ogni metro cubo oltre i 100;

g) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria il profitto è pari a € 2.500,00;

h) per le opere non precedentemente contemplate, in cui il profitto è difficilmente quantificabile e non si ravvisa un danno ambientale evidente, si applica la sanzione minima di € 1.032,00.

Sanzioni pecuniarie di carattere paesaggistico

Una volta stabilito, con le modalità di cui sopra, l'importo maggiore tra il danno arrecato e il profitto conseguito, si procede al calcolo delle relative sanzioni come da paragrafi successivi, secondo l'epoca di realizzazione degli abusi.

Sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 36 lettera a), b), c) della legge n.308/04

L'articolo 1, comma 36, lettera a), aggiunge all'articolo 167, comma 3 quanto segue: “ Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa”.

L'articolo 1, comma 36, lettera b), sostituisce il comma 4 dell'articolo 167 come segue: le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

La novità della norma, rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 167, comma 4, è costituita dalla possibilità di utilizzare per finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate o interessate dalle rimessioni in pristino, nonché per finanziare le stesse rimessioni.

Tali valori sono:

- a) il ricavato delle sanzioni riscosse ai sensi del comma 1;
- b) la sanzione aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 37, lettera b) n.2 della legge n.308 /04;
- c) le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per le rimessioni in pristino a danno dei soggetti obbligati.

La norma consente di utilizzare i proventi delle sanzioni (di cui all'articolo 167, più la sanzione aggiuntiva) per finanziare anche eventuali rimessioni in pristino.

Accertamento di compatibilità “a regime” (articolo 1, comma 36, lettera c)

Appare in questa sede opportuno soffermarsi sulla modifica che l'articolo 1, comma 36, lettera c), introduce alla disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi, commessi in zone soggette a tutela paesaggistica, a mezzo dell'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'articolo 181 del citato Codice dei Beni Culturali.

In particolare, il comma 1-ter del novellato articolo 181 del D.Lgs n.42/2004, prevede la depenalizzazione – e cioè la non applicazione della disposizione di cui al comma 1, (applicazione delle pene previste dall'articolo 20 della legge n.47/85) - di alcuni abusi “qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater”.

Le categorie di abusi suscettibili di depenalizzazione sono :

- a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

A regime, la legge prevede (comma 1-quater dell'articolo 181 D.Lgs. n.42/04 come introdotto dall'articolo 1, comma 36, lettera c della legge in argomento) che “il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'aera interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi”. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della commissione comunale per il paesaggio e della soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2), della legge n.308/04 opere realizzate entro il 30 Settembre 2004

La norma introduce una distinta disciplina per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, prevedendo l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del D.Lgs. n.42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione:

- a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
- b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
 - la sanzione “pecuniaria” di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n.42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
 - una sanzione pecuniaria “aggiuntiva” determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente alinea, tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro”.

In ordine a quanto sopra, per calcolare tali sanzioni, si seguono le seguenti disposizioni:

- i. per quanto riguarda la sanzione di cui al comma 37, lettera b), n. 1), il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione maggiorato di:
 - 1/3, se l'abuso ricade in zona ATI o ATS, del piano strutturale;
 - 9/24, se l'abuso ricade in zona ATO, del piano strutturale;
 - 10/24, se l'abuso ricade in zona ACA o ACO, del piano strutturale;
 - 1/2, se l'abuso ricade in zona AR o ARPA, del piano strutturale.

- ii. per quanto riguarda la sanzione di cui al comma 37, lettera b) n. 2), che non dovrà superare comunque la somma di 50.000,00 euro, questa sarà costituita dalla somma dei due importi di cui uno fisso in relazione alla zona di piano strutturale e l'altro in percentuale riferita alla sanzione di cui al punto b), prima alinea e cioè:
- euro 3.000,00 + 10% dell'importo della sanzione di cui al punto b), prima alinea, se l'abuso ricade in zona ATI e ATS di piano strutturale;
 - euro 3.500,00 + 20% dell'importo della sanzione di cui al punto b), prima alinea, se l'abuso ricade in zona ATO di piano strutturale;
 - euro 4.000,00 + 30% dell'importo della sanzione di cui al punto b), prima alinea, se l'abuso ricade in zona ACA o ACO di piano strutturale;
 - euro 10.000,00 + 50% dell'importo della sanzione di cui al punto b), prima alinea, se l'abuso ricade in zona AR o ARPA di piano strutturale.

Per maggior chiarezza si riporta la seguente tabella esplicativa:

perizia di stima €	zona	sanzione Comunale	sanzione Ministero Finanze
	ATI o ATS	perizia + 1/3 di perizia	10% di sanz. comunale + 3.000
	ATO	perizia + 3/8 di perizia	20% di sanz. comunale + 3.500
	ACA o ACO	perizia + 5/12 di perizia	30% di sanz. comunale + 4.000
	AR o ARPA	perizia + 1/2 di perizia	50% di sanz. comunale + 10.000

L'articolo 1, comma 38, prevede:

- l'utilizzo della somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1) (sanzione ex articolo 167 D.Lgs. n.42/2004 maggiorata da un terzo alla metà), oltre che per le rimissioni in pristino di cui al comma 3 del citato articolo 167, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino;
- la riscossione della somma di cui al comma 37, lettera b) numero 2) (sanzione pecuniaria aggiuntiva) da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la riassegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b) (rimissioni in pristino, interventi di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici, riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino).

Sanzioni pecuniarie di carattere edilizio, previste dal titolo VIII, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1

Sanzioni di cui all'articolo 134, della legge 3 gennaio 2005, n.1 (interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell'attività in totale difformità o con variazioni essenziali)

L'articolo 134, comma 1, riguarda "le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d)¹ del comma 2 dell'articolo 79 eseguite in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali". Nel caso in cui, sulla base di preventivo e motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.

L'incremento del valore venale viene così valutato:

- a) demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera d), punto 1, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegato al presente documento;
- b) demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione di cui alla lettera d), punto 2), l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegato al presente documento;
- c) le addizioni funzionali di nuovi elementi di cui alla lettera d), punto 3, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegato al presente documento, relativamente alla superficie delle addizioni;
- d) realizzazione di portici e balconi, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegato al presente documento per la tipologia e funzione attinente, considerando il 60% della loro superficie;
- e) modifiche prospettiche, l'aumento del valore venale è pari al costo di costruzione delle opere abusivamente eseguite;
- f) modifiche delle destinazioni d'uso, l'aumento del valore venale è pari alla differenza dei valori delle tabelle OMI tra quanto previsto per le funzioni originarie e quelle a seguito degli abusi;
- g) realizzazione di impianti sportivi pertinenziali, l'aumento del valore venale è pari al costo di costruzione delle opere abusivamente eseguite.

¹Articolo 79, comma 2, lettera d)

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

- 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'articolo 52 ovvero dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- 2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- 3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile;

La sanzione pecuniaria è in ogni caso in misura non inferiore a euro 516,00.

Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e incidano sui beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria di seguito indicata;

- a) per la demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera d), punto 1, la sanzione è pari a 1.033,00;
- b) demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione di cui alla lettera d), punto 2), la sanzione è pari a 1.033,00;
- c) le addizioni funzionali di nuovi elementi di cui alla lettera d), punto 3, la sanzione è pari a 2.066,00;
- d) realizzazione di portici e balconi, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento per la tipologia e funzione attinente, considerando il 60% della loro superficie;
- e) modifiche prospettiche, la sanzione è pari a € 1.033,00;
- f) modifiche delle destinazione d'uso, la sanzione è pari a € 120,00/mq per funzioni residenziali, € 30,00/mq per funzioni industriale e artigianale, € 6,00/mq per funzioni agricole;
- g) realizzazione di impianti sportivi pertinenziali, la sanzione è pari a € 4.132,00.

La sanzione pecuniaria in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.033,00 e superiore a euro 10.329,00.

Oltre alle sanzioni sopra descritte, e fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo VII, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

Sanzioni di cui all'articolo 135, della legge 3 gennaio 2005, n.1 (opere eseguite senza denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa)

Per l'esecuzione delle seguenti opere, in assenza di denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa, si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Il valore venale è così determinato:

- a) reinterri e gli scavi non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al costo di realizzazione delle opere;
- b) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al costo delle operazioni;
- c) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso l'aumento del valore venale è parificato alla tassa occupazione di suolo pubblico, da applicarsi al metro quadrato, che il Comune applica per l'installazione di strutture temporanee;
- d) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire, l'aumento del valore venale viene quantificato in € da 516,00 a € 5.164,00, applicando l'articolo 16 della legge n.689/81².

² E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Quando le opere realizzate senza denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano su beni oggetto di tutela, l'autorità competente della tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00, applicando l'articolo 16 della legge n.689/81³.

In caso di denuncia di inizio dell'attività in corso di esecuzione delle medesime opere, presentate prima delle contestazioni di cui ai sensi dell'articolo 129, commi 3 e 4⁴ della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, la sanzione è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di denuncia di inizio dell'attività in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti.

Oltre alle sanzioni sopra descritte, e fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo VII, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

Sanzioni di cui all'articolo 138, della legge 3 gennaio 2005, n.1 (annullamento del permesso a costruire)

In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, il comune applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00, salvo che con provvedimento motivato dichiara che l'opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi; l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

3 vedi nota precedente

4 Articolo 129 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il comune vigila sull'attività urbanistico - edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di cui all'articolo 52 e del regolamento edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio dell'attività.
2. Il comune, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), da ultimo modificata dal d.lgs. 325/2001, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), modificata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1052, nonché delle aree di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma, il comune ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
5. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
6. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall'ente parco; i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall'ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d'intesa con i comuni interessati.

Il valore venale è così determinato:

- a) per gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive ed all'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;
- b) per l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 30% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento per l'utilizzazione che ne viene fatta;
- c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al costo delle opere eseguite;
- d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al costo delle opere eseguite;
- e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, l'aumento del valore venale è parificato al doppio della tassa di occupazione di suolo pubblico, da applicarsi al metro quadrato, che il Comune applica per l'installazione di strutture temporanee;
- f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento;
- g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia l'aumento del valore venale viene quantificato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento, relativamente alla superficie delle addizioni;
- h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione, l'aumento del valore venale viene quantificato in misura pari al 70% dell'attuale valore di mercato, stimato secondo quanto contenuto nelle Tabelle OMI allegate al presente documento.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire.

Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.

Sanzioni di cui all'articolo 139, della legge 3 gennaio 2005, n.1 (opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire)

Per le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, nonché per le opere di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), eseguite in parziale difformità

dall'attestazione di conformità sono demolite a cura e spese dei responsabili degli abusi entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune.

Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio dalla parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516, 00.

Il valore venale delle opere realizzate viene stabilito secondo criteri di analogia con le altre tipologie edilizie descritte nel presente documento.

Sanzioni di cui all'articolo 140, della legge 3 gennaio 2005, n.1 (accertamento di conformità)

Per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali o in assenza di denuncia di inizio di attività, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità rilasciata dal Comune in sanatoria, quando gli interventi realizzati sono conformi agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonché al regolamento edilizio vigenti, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire ovvero dell'attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti (comma 4), è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo VII (contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione) e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

L'attestazione di conformità in sanatoria (comma 6) è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli penalmente rilevanti di cui sopra (comma 4), di una somma determinata dal comune stesso da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso, secondo quanto segue:

- a) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, la sanzione è quantificata in misura pari al 10% del costo di realizzazione delle opere a mezzo di computo metrico estimativo;
- b) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione, la sanzione è quantificata pari al 10% del costo delle operazioni;
- c) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso la sanzione è pari al 10% della tassa di occupazione di suolo pubblico, da conteggiare al metro quadrato, che il Comune applica per l'installazione di strutture temporanee;
- d) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire, la sanzione è quantificata da € 516,00 a € 5.164,00, applicando l'articolo 16 della legge n.689/81⁵;
- e) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale, la sanzione è quantificata in € 516,00;
- f) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

⁵ vedi nota 2

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso, la sanzione è quantificata in € 1.032,00;

g) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti la sanzione è quantificata in € 2.064,00. Nel caso in cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo, prevedano mutamenti di destinazione d'uso, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 140, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

Il rilascio del permesso di costruire e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo VII (contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione), se dovuti.

Il rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite in contrasto con i vincoli di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentito esclusivamente a seguito della erogazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 del Codice stesso e dal presente documento.

Pagamento sanzioni

Modalità di pagamento delle sanzioni

Le sanzioni relative al capitolo 2, a esclusione di quelle relative al comma 37, lettera b), punto 2) della legge n.308/2004, devono essere versate presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze, Porto S. Stefano, P.le dei Rioni, n.8; codice ABI 6160 - CAB 72300) o a mezzo versamento sul c/c postale n.123588 intestato al Comune di Monte Argentario, indicando come causale: “accertamento di compatibilità paesaggistica, danno ambientale”. Il termine per il pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, fatto salvo quanto previsto dal capitolo successivo.

Le sanzioni relative al capitolo 2, riguardanti il comma 37, lettera b), punto 2) della legge n.308/2004, devono essere versate, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, con Modello F24, codice tributo 3911, indicando come causale: “accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, lettera b) punto2”.

Le sanzioni relative al capitolo 3 del presente documento devono essere versate presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze, Porto S. Stefano, P.le dei Rioni, n.8; codice ABI 6160 - CAB 72300) o a mezzo versamento sul c/c postale n. 123588 intestato al Comune di Monte Argentario, indicando come causale: “accertamento di compatibilità paesaggistica, indennità risarcitoria”. Il termine per il pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, fatto salvo quanto previsto dal capitolo successivo.

In caso di inadempienza il Comune procede alla riscossione coattiva a mezzo ruolo. La Ragioneria comunale è incaricata della emissione di apposita riversale di incasso, imputandone la cifra al relativo Capitolo di Bilancio.

Rateizzazione pagamenti sanzioni pecuniarie

In sostituzione del pagamento in un’unica soluzione delle sanzioni da versare al Comune e dei contributi per oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione, di cui al presente documento, si può prevedere, su richiesta dell’interessato, alla rateizzazione fino ad un massimo di n. 20 rate mensili pari al 5% della cifra dovuta. La rateizzazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da un’idonea garanzia fidejussoria che consenta l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata, da parte del Comune, dopo la scadenza del termine di pagamento.

Le forme di rateizzazione non si applicano per l’indennità risarcitoria da versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardanti il comma 37, lettera b), punto 2) della legge n 308/2004.

Continuano a trovare applicazione le forme di pagamento rateizzato già in essere alla data di approvazione del presente documento.

Rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica

Il relativo provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato, previa acquisizione del parere della Commissione comunale per il paesaggio e parere vincolante della Soprintendenza, in seguito al deposito dell'attestazione di avvenuto versamento dell'indennità risarcitoria con le forme sopra descritte. Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere effettuato anche per le istanze, presentate anteriormente all'entrata in vigore della Legge 308/2004 e non ancora definite, relative a opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, volte ad ottenere la conservazione ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, volto all'applicazione della citata disposizione legislativa.

Rateizzazione oneri concessori per sanatoria edilizia.

5.1 Modalità di pagamento

Gli oneri concessori legati alle istanze di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L.47/85 e della L.724/94, ad esclusione dell'acconto previsto dalle stesse, possono essere dilazionati fino ad un massimo di n.10 rate semestrali maggiorate del tasso di interesse del 10% annuo. Nel caso di rilascio della Concessione Edilizia prima del saldo degli oneri, ai fini del rilascio della stessa, l'interessato dovrà presentare polizza fidejussoria a garanzia della somma che ancora rimane da pagare secondo gli accertamenti che verranno effettuati dal competente ufficio.

5.2 Rate versate in ritardo

- 1.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate, rispetto alla data di scadenza, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 3 comma 2 della L.47/85, ai sensi art. 2 comma 4 L.R.T. 52/85.

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente documento sostituiscono a tutti gli effetti quelle derivanti dalle precedenti delibere della Giunta municipale e del Consiglio comunale attinenti la materia.


Continuano a trovare applicazione, fino alla loro conclusione, le forme di pagamento rateizzato già in essere alla data di approvazione del presente documento.

Allegati

Allegato 1 - Tabelle e grafici per la determinazione del valore di mercato⁶

⁶ Fonte “Agenzia del Territorio”, dati riferiti al secondo semestre del 2008, ultimo dato disponibile

TAVOLA GENERALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
MICROZONE



Residenziale

MICROZONA	A1 A7 A8		A2		A3 A4 A5		C6		LOCALITA' DESCRIZIONE MICROZONA
	ville villini		abitazioni civili		abitazioni economiche e popolari		box autorimesse		
	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	
	€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		
1	2.420	3.520	2.130	3.090	Qnr	Qnr	720	990	stella - sbarcatello - la ciana - torre avvolto
2	2.810	4.070	2.880	4.190	Qnr	Qnr	990	1.210	porto ercole
3	2.420	3.520	2.500	3.620	Qnr	Qnr	880	1.160	peschiera - terrarossa - valle di prato - le piane
4	2.370	3.470	2.500	3.560	2.200	2.750	830	1.160	cala del pozzarello
5	2.310	3.410	2.670	3.910	2.090	2.750	880	1.160	lungomare a.doria - vie laterali - zone interne
									campone - zona industriale
6	2.750	4.070	2.500	3.320	Qnr	Qnr	830	1.050	punta nera - torre calvello -
7	2.810	4.070	2.620	3.810	Qnr	Qnr	830	1.050	santa liberata - la soda
8	2.860	4.180	2.430	3.560	Qnr	Qnr	830	1.100	capo d'omo
	2.860	4.180	2.410	3.300	Qnr	Qnr	830	1.100	punta lividonia
	2.860	4.180	2.430	3.560	Qnr	Qnr	830	1.100	cala grande - argentarola - cala piccola - isola rossa - cannelle - mandrioli
9	1.320	1.870	1.310	1.900	Qnr	Qnr	500	660	zone extraurbane rurali interne - predicatore -
	1.320	1.870	1.340	1.980	Qnr	Qnr	500	660	torre argentiera
	1.320	1.870	1.380	2.040	Qnr	Qnr	500	660	la cacciarella

Legenda: Qnr quotazione non rilevata, in questi casi si assume il valore più prossimo per caratteristiche tipologiche e per vicinanza

Commerciale

MICROZONE	C2		C1		D8		LOCALITA' DESCRIZIONE MICROZONA
	magazzini		negozi		centri commerciali		
	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	
	€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		
1	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	stella - sbarcatello - la ciana - torre avvoltoire
2	800	1.100	1.950	2.800	1.750	2.500	porto ercole
3	Qnr	Qnr	2.000	2.900	Qnr	Qnr	peschiera - terrarossa - valle di prato - le piane
4	Qnr	Qnr	2.000	2.900	Qnr	Qnr	cala del pozzarello
5	800	1.100	2.000	2.900	1.800	2.500	lungomare a.doria - vie laterali - zone interne
	600	850	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	campone - zona industriale
6	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	punta nera - torre calvello -
7	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	santa liberata - la soda
8	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	capo d'omo
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	punta lividonia
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	cala grande - argentarola - cala piccola - isola rossa - cannelle - mandrioli
9	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	zone extraurbane rurali interne - predicatore -
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	torre argentiera
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	la cacciarella

Legenda: Qnr quotazione non rilevata, in questi casi si assume il valore più prossimo per caratteristiche tipologiche e per vicinanza

Terziario

MICROZONA	A10 uffici		LOCALITA' DESCRIZIONE MICROZONA
	Valore minimo di mercato €/mq di superficie lorda	Valore massimo di mercato	
1	Qnr	Qnr	stella - sbarcatello - la ciana - torre avvoltoire
2	1.500	2.150	porto ercole
3	1.600	2.300	peschiera - terrarossa - valle di prato - le piane
4	Qnr	Qnr	cala del pozzarello
5	1.700	2.450	lungomare a.doria - vie laterali - zone interne
	Qnr	Qnr	campone - zona industriale
6	Qnr	Qnr	punta nera - torre calvello -
7	Qnr	Qnr	santa liberata - la soda
8	Qnr	Qnr	capo d'omo
	Qnr	Qnr	punta lividonia
	Qnr	Qnr	cala grande - argentarola - cala piccola - isola rossa - cannelle - mandrioli
9	Qnr	Qnr	zone extraurbane rurali interne - predicatore -
	Qnr	Qnr	torre argentiera
	Qnr	Qnr	la cacciarella

Produttivo

MICROZONE	D7 capannoni tipici		C3 laboratori		LOCALITA' DESCRIZIONE MICROZONA
	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	Valore minimo di mercato	Valore massimo di mercato	
	€/mq di superficie lorda		€/mq di superficie lorda		
1	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	stella - sbarcatello - la ciana - torre avvoltoire
2	450	600	850	1.200	porto ercole
3	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	peschiera - terrarossa - valle di prato - le piane
4	Qnr	Qnr	2.000	2.900	cala del pozzarello
5	Qnr	Qnr	900	1.250	lungomare a.doria - vie laterali - zone interne
	450	600	800	1.150	campone - zona industriale
6	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	punta nera - torre calvello -
7	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	santa liberata - la soda
8	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	capo d'omo
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	punta lividonia
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	cala grande - argentarola - cala piccola - isola rossa - cannelle - mandrioli
9	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	zone extraurbane rurali interne - predicatore -
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	torre argentiera
	Qnr	Qnr	Qnr	Qnr	la cacciarella

Allegato 2 - Tabelle riferite al costo di costruzione

Nuove costruzioni

Residenziali	€ mq/superficie lorda
Magazzini - box - edifici rurali	684,00
Edifici residenziali ville e villini	1.710,00
Edifici residenziali abitazioni civili	1.161,00
Edifici residenziali abitazioni economiche e popolari	930,00
Commerciali	€ mq/superficie lorda
Magazzini	478,00 ⁷
Negozi	478,00 ⁸
Centri commerciali	524,00
Terziario	€ mq/superficie lorda
Uffici	524,00
Produttivo	€ mq/superficie lorda
Capannoni tipici	520,00 ⁹
Laboratori	478,00 ¹⁰

Ristrutturazioni e restauri

Tipo di ristrutturazione e di restauro	€ mq/superficie lorda
leggera	405,00
media	807,00
pesante	1.173,00

Note esplicative

- a la "ristrutturazione pesante" cioè a densità di capitale, ha l'obiettivo di risanare integralmente o di restaurare completamente il manufatto edilizio mediante sostituzione e rifacimento degli elementi orizzontali (solai, pavimenti soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (murature di facciata, rivestimenti intonaci, tinteggiature) e degli elementi verticali interni (strutturali e non) con la creazione di locali per bagni e cucine, ed il rifacimento di tutti gli impianti;
- b la "ristrutturazione leggera", cioè a bassa densità di capitale, ha lo scopo di garantire una manutenzione di tipo straordinario mediante la sostituzione ed il rifacimento di alcuni elementi verticali interni (per la realizzazione di locali per bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni non strutturali (pavimenti, soffittature, controsoffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni non strutturali, il rifacimento totale o parziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti;
- c la "ristrutturazione media", ossia intermedia rispetto alle due classi limite suddette, in particolare interviene solo in parte sugli elementi che differenziano la ristrutturazione pesante da quella leggera (rappresentati dagli elementi verticali ed orizzontali strutturali).

I costi sopra indicati sono stati desunti dalle Tabelle dell'Ordine degli architetti di Grosseto per l'anno 2009, che in estratto si riportano di seguito.

⁷ Costo equiparato a stabilimenti industriali/artigianali con caratteristiche semplici.

⁸ Costo equiparato a stabilimenti industriali/artigianali con caratteristiche semplici.

⁹ Costo medio per capannoni di altezza compresa tra da 0,00 ml a oltre 8,00 ml.

¹⁰ Costo equiparato a stabilimenti industriali/artigianali con caratteristiche semplici.

2009

TABELLA DEI COSTI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO DI MANUFATTI EDILIZI, a valere per l'anno solare 2009

utilizzare come base di calcolo degli importi presunti dei lavori edili per la terminazione degli onorari professionali, di cui alla legge 143/1949, in mancanza di aventivo particolareggiato redatto dal Professionista.

1 tabella rimane in vigore fino al suo aggiornamento che verra' eseguito su base annuale)

Delibera di adozione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Grosseto

in data 27 Novembre 2008

B.: - I prezzi hanno subito un aumento pari al 3,2% (rispetto ai Costi dell'anno 2008); - E' stata inoltre introdotta una ulteriore nota relativa al calcolo dei parametri di volume e di superficie.

IMPORTI MINIMI DEI COSTI DI COSTRUZIONE - anno 2009

1.0.0 - NUOVE COSTRUZIONI -

Table with 3 columns: CATEGORIA DI LAVORO, €mc vuoto x pieno, €mq sup utile. Rows include various building types like residential, schools, hospitals, etc.

La cubatura a mc/v.p.p., valida per il calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.1.0. a 1.8.0., deve essere computata considerando il solo volume lordo racchiuso completamente da pareti (a partire dal piano piu' basso, anche se interrato, fino alla linea mediana compresa tra la linea di gronda e la linea di colmo delle coperture) escludendo dal calcolo i porticati aperti, i balconi e le verande.

La superficie utile, valida per il calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.9.1. a 1.9.3. deve essere computata considerando la superficie al netto di murature esterne ed interne (compreso pilastro) e moltiplicando per 0,60 la superficie di eventuali terrazze e sottotetti.

Per le nuove costruzioni con cubatura (mc/v.p.p.), inferiore a 1000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere incrementati del 10%. Per le nuove costruzioni con cubatura (mc/v.p.p.), superiore a 3000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere diminuiti del 10%. Inoltre per le nuove costruzioni che si sviluppano solo al piano terreno (compreso quelle che prevedono locali interrati), i prezzi di riferimento dovranno essere ulteriormente incrementati del 10%.

I valori relativi alla cubatura a mc/v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alle parti interrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle parti dei sottotetti vanno ridotti del 25%.

(*) Qualora gli edifici industriali/artigianali siano provvisti di palazzina per appartamenti, essa sara' conteggiata a parte secondo il punto 1.2.0. (*) Qualora gli edifici industriali/commerciali siano provvisti di palazzina uffici, essa sara' conteggiata a parte secondo il punto 1.4.0.

1.0.0 - NUOVE COSTRUZIONI - anno 2009 (solo strutture in cemento armato)

Table with 3 columns: CATEGORIA DI LAVORO, €mc vuoto x pieno, €mq sup utile. Rows include various reinforced concrete structures like foundations, walls, etc.

La cubatura a mc/v.p.p., valida per il calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.10.1 a 1.10.4, deve essere computata considerando il solo volume lordo racchiuso completamente da pareti (a partire dal piano piu' basso, anche se interrato, fino alla linea mediana compresa tra la linea di gronda e la linea di colmo delle coperture) escludendo dal calcolo i porticati aperti, i balconi e le verande.

La superficie utile, valida per il calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.10.5 a 1.10.8, deve essere computata considerando la superficie al netto di murature esterne ed interne (compreso pilastro) e moltiplicando per 0,60 la superficie di eventuali terrazze e sottotetti.

Per le nuove costruzioni con cubatura (mc/v.p.p.), inferiore a 1000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere incrementati del 10%. Per le nuove costruzioni con cubatura (mc/v.p.p.), superiore a 3000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere diminuiti del 10%. Inoltre per le nuove costruzioni che si sviluppano solo al piano terreno (compreso quelle che prevedono locali interrati), i prezzi di riferimento dovranno essere ulteriormente incrementati del 10%.

I valori relativi alla cubatura a mc/v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alle parti interrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle parti dei sottotetti vanno ridotti del 25%.

(*) Qualora gli edifici industriali/artigianali siano provvisti di palazzina per appartamenti, e qualora gli edifici industriali o commerciali siano provvisti di palazzina uffici, esse saranno conteggiate a parte secondo le classi da 1.10.1 a 1.10.4.

2.0.0 - RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI - anno 2009

Table with 3 columns: CATEGORIA DI LAVORO, €mc vuoto x pieno, €mq sup utile. Rows include various renovation and restoration work types like functional and typological.

2.0.0 - RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI IN CENTRI STORICI -

Table with 3 columns: CATEGORIA DI LAVORO, €mc vuoto x pieno, €mq sup utile. Rows include specific restoration work for historical centers.

(**) Definizione di ristrutturazione (recupero) pesante, leggero e medio:

a) la "ristrutturazione pesante" cioè ad alta densità di capitale, ha l'obiettivo di risanare integralmente o di restaurare completamente il manufatto edilizio mediante sostituzione e rifacimento degli elementi orizzontali (sole, pavimenti, soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (murature di facciata, rivestimenti interni, intonacature) e degli elementi verticali interni (strutturali e non) con la creazione di locali per bagni e cucine, ed il rifacimento di tutti gli impianti.

b) la "ristrutturazione leggera", cioè a bassa densità di capitale, ha lo scopo di garantire una manutenzione di tipo straordinario mediante la sostituzione ed il rifacimento di alcuni elementi verticali interni (per la realizzazione di locali per bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni non strutturali (pavimenti, soffittature, controsoffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni non strutturali, il rifacimento totale o parziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti.

c) la "ristrutturazione media", ossia intermedia rispetto alle due classi limite suddette, in particolare interviene solo in parte sugli elementi che differenziano la ristrutturazione pesante da quella leggera (rappresentati dagli elementi verticali ed orizzontali strutturali).

(§) La superficie utile, valida per il calcolo del presunto preventivo di costo, deve essere computata considerando la sola superficie oggetto di intervento professionale al netto di murature esterne ed interne (compreso eventuali pilastri) e moltiplicando per 0,60 la superficie di eventuali terrazze, balconi, tendoni, sottotetti.

I valori relativi alla cubatura a mc/v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alle parti interrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle parti dei sottotetti vanno ridotti del 25%.